

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ  
COMUNALE COME “SEDI SOCIALI”**

**Indice**

**ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART.2- PRIORITA' DI UTILIZZO**

**ART.3 PROCEDURA ASSEGNAZIONE LOCALI**

**ART.4 CONCESSIONE E ACCESSO LOCALI**

**ART.5- DURATA**

**ART.6-CONCESSIONE IN COMODATO**

**Art.7 – CONTRIBUTI RICHIESTI ALL'ASSOCIAZIONE**

**ART.8 - SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO E DECADENZA**

**ART.9 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

**ART.10 – CUSTODIA E PULIZIA**

**ART.11 – REVOCA**

**ART.12 – RINUNCIA ALL'UTILIZZO**

**Art. 1 – Ambito di applicazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili come “sede sociale” alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

**Art. 2 - Priorità di utilizzo.**

1. Per le assegnazioni si privilegiano le Associazioni la cui attività persegue valori di solidarietà sociale o comunque va a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolti anche ai non soci.

2. Allo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi disponibili e favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione, l'Amministrazione favorisce e promuove la ricerca di spazi comuni per più associazioni.

### **Art. 3 – Procedura di assegnazione dei locali**

I locali verranno assegnati a seguito di un avviso pubblico, indetto dal responsabile del servizio competente per materia, in base ai criteri generali definiti dalla Giunta comunale. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine stabilito nell'avviso pubblico. Tale termine non dovrà, comunque, essere inferiore a 10 giorni.

Qualora gli spazi messi a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni in comodato, sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla giunta comunale, avendo riguardo principalmente a:

- Valenza sociale dell'attività e progetto che l'associazione intende realizzare;
- All'anzianità dell'attività dell'associazione;
- Alla specificità dei bisogni e interessi della comunità locale soddisfatti mediante l'attività dell'associazione;
- Alla consistenza numerica dei soggetti coinvolti;
- All'ampiezza e capillarità dell'attività nel territorio.
- La valutazione delle richieste e della documentazione avverrà ad opera di una commissione intersettoriale composta dai Responsabili comunali dei servizi interessati.

### **Art. 4 – Concessione e accesso ai locali.**

1. La concessione in uso dei locali destinati a sede sociale viene rilasciata con determinazione del Responsabile del Servizio, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
2. Ogni locale potrà essere assegnato a più di una Associazione, tenendo anche conto delle necessità che verranno espresse all'atto della richiesta.
3. Per accedere agli spazi concessi si provvederà mediante consegna delle chiavi al responsabile dell'associazione richiedente, previo verbale sottoscritto dalle parti, che provvederà a restituirle alla scadenza della concessione.
4. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali o statutarie.
5. Nell'atto di concessione, con allegato schema di convenzione, devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso.

### **Art. 5 – Durata.**

1. La concessione di spazi ad uso “sede sociale” ha durata di tre anni ed è rinnovabile su presentazione di istanza di rinnovo prima del termine della scadenza per altri due.

#### **Art. 6 – Concessione in comodato.**

1. I locali vengono concessi alle associazioni, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione nella quale si definisce l'uso corretto del bene e la sua manutenzione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei locali per ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 7 - Contributi richiesti all'Associazione**

1. A fronte dell'utilizzo della sede associativa, l'Associazione si impegna ad organizzare annualmente almeno una manifestazione culturale sportiva o di promozione sociale che interessi la comunità, a dimostrazione dell'effettiva attività dell'Associazione che giustifichi l'utilizzo degli immobili comunali.

#### **Art. 8 - Sospensione dell'utilizzo e decadenza.**

1. Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o revocare le assegnazioni quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, per ragioni tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.
2. Il mancato rispetto del Regolamento e di eventuali altre disposizioni impartite dal Comune comporta la decadenza della concessione degli spazi. I locali, i servizi igienici, le attrezzature, gli arredi, ecc., vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento. L'uso non conforme delle attrezzature e dei locali e i danni ad essi arrecati potranno, previo accertamento, portare alla revoca o sospensione dell'autorizzazione all'uso.

#### **Art. 9 – Utilizzo della struttura.**

1. Il richiedente deve utilizzare i locali direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.
2. I soggetti autorizzati all'uso rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
4. E' vietato l'uso di impianti ed attrezzature annessi o in disponibilità presso le strutture qualora non espressamente richiesto o autorizzato.
5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nelle strutture concesse in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

#### **Art. 10 – Custodia e pulizia.**

1. E' a carico dell'Associazione concessionaria la custodia e la pulizia dei luoghi in uso, nonché la manutenzione delle aree verdi antistanti i locali in concessione (taglio erba, svuotamento cestini, e quanto necessario per mantenere il dovuto decoro degli spazi.) che verranno dettagliati con apposita convenzione.

#### **Art. 11 – Revoca.**

1. L'assegnazione è revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio qualora l'Associazione assegnataria:
  - a) Venga sciolta;
  - b) Non eserciti alcuna attività nell'arco di un anno;
  - c) Non rispetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
  - d) Non abbia provveduto al ripristino dei locali, palesemente danneggiati;
  - e) Utilizzi il bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione.

#### **Art. 12 - Rinuncia all'utilizzo.**

1. Qualora un'Associazione rinunciasse definitivamente alla sede avuta in comodato dovrà darne comunicazione scritta al Comune con almeno trenta giorni di anticipo.